CANONE SPECIALE RAI

Con riferimento alla lettere di richiesta di pagamento del canone speciale Rai, che sono pervenute a diverse imprese, si osserva come siano tenuti al pagamento di detto tributo le imprese che detengano uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (apparecchi muniti di sintonizzatore per la ricezione del segnale - terrestre o satellitare – di radiodiffusione dell'antenna radiotelevisiva) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare o che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto.

Il canone è strettamente personale (in caso di cessione dell'apparecchio e/o dell'attività deve essere data disdetta) e vale solo per l'indirizzo per cui è stato stipulato.

Restano esclusi dal pagamento del canone i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare.

Per la precisione si evidenzia che con la nota prot.n. 12991, del 22 febbraio 2012, indirizzata al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sull'applicazione del RDL n. 246/38 e sul Canone di abbonamento RAI ed ha precisato che un apparecchio si intende "atto" a ricevere le radioaudizioni se (e solo se) include fin dall'origine gli elementi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici.

Un apparecchio si intende invece "adattabile" a ricevere le radiodiffusioni se (e solo se) include almeno un elemento sintonizzatore radio, ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.

Ne consegue che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e quindi non è tenuto al pagamento del Canone Speciale RAI.

Gli importi del canone variano a seconda dell'attività svolta, della categoria del servizio reso ed in certi casi dal numero di apparecchi utilizzati.

Tra gli esercizi che devono corrispondere il canone vi sono: alberghi, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi, pensioni e locande, affittacamere, esercizi pubblici, navi e aerei in servizio pubblico, sportelli bancari, ospedali, cliniche e case di cura, uffici, strutture ricettive, circoli associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati, mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti da canone.

Sono previsti canoni maggiorati per cinema, cinema-teatri ed assimilabili.

In definitiva se gli apparecchi detenuti dall'impresa appartengono alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di

sintonizzatore) il canone speciale RAI sarà dovuto e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l'inesistenza dell'obbligo.

Si osserva che nel caso di utilizzo di apparecchi potenzialmente idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo (come detto muniti quindi del sintonizzatore) per scopi diversi, quali promozioni di propri prodotti/servizi il canone speciale RAI sarà comunque dovuto qualora il monitor sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall'effettivo uso che ne viene fatto.

Avv. Daniele MAMMANI

Avv. Paolo PESANDO